

## **Allegato D – Crediti formativi – ed. 2020**

### **Disposizioni per il riconoscimento dei crediti formativi per il rinnovo delle abilitazioni per utilizzatori professionali.**

#### Premessa

Il presente allegato detta le disposizioni per il riconoscimento dei crediti formativi per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

In particolare l'articolo A.1.9 del PAN prevede che *"l'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso specifici corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione"*.

Con nota di data 31 maggio 2016, ns. prot. n. 12986 di pari data, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali trasmetteva delle linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi per l'aggiornamento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

#### **Art. 1**

### **RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI**

1. Con il termine "credito formativo" s'intende il riconoscimento di conoscenze e competenze acquisite durante un evento significativo sotto l'aspetto formativo, di seguito chiamato "corso", quali ad es. corsi, seminari, convegni.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari spetta alla Provincia, per il tramite del Servizio competente in materia di Agricoltura, di seguito chiamato Servizio.
3. Il Servizio può demandare agli enti di formazione così come individuati dall'allegato B, la valutazione dei crediti, riservandosi la possibilità di effettuare controlli sulla regolarità dell'attività svolta in tale ambito.
4. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi il soggetto attuatore del corso deve inviare specifica richiesta al Servizio almeno 30 gg. prima del suo avvio, indicandone le modalità di svolgimento. Tale comunicazione deve contenere almeno:
  - il luogo di svolgimento;
  - la data e l'orario del corso, tenendo presente che ogni proposta corsuale deve avere una durata non inferiore alle 2 ore;
  - l'anagrafica e il titolo di studio dei relatori;
  - indicazioni sul tipo di corso, seminario, ecc. e sul suo contenuto;
  - l'area formativa e l'argomento per i quali si chiede il riconoscimento dei crediti, come individuati al successivo articolo 2, tabella 1.
5. Il Servizio competente, effettuate le opportune verifiche, riconosce il/i credito/i formativo/i e ne dà comunicazione al soggetto proponente.
6. Possono essere riconosciuti crediti formativi anche a corsi effettuati mediante collegamento telematico in videoconferenza tali da assicurare l'interazione tra docente e discenti e quindi equiparabili a tutti gli effetti alla formazione in presenza.
7. Sulla base di specifiche esigenze territoriali, il Servizio competente può riconoscere altre aree

formative di dettaglio e i relativi argomenti, sostitutive o integrative di quelle individuate nella citata Tabella 1.

## **Art. 2**

### **ATTESTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI**

1. L'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'Allegato I del d.lgs. n. 150/2012, sviluppate nell'allegato I del Piano d'azione nazionale (PAN), per il rinnovo delle abilitazioni degli utilizzatori professionali può avvenire ricorrendo integralmente ai crediti formativi.
2. Per l'ottenimento dei crediti formativi, la frequenza al "corso" è obbligatoria. Ai fini della verifica della frequenza, il soggetto erogatore del "corso", dispone di un sistema per la registrazione delle presenze che rilevi in modo puntuale l'entrata e l'uscita dei soggetti partecipanti.
3. Effettuato il momento formativo, al fine dell'attestazione dei crediti, il soggetto attuatore del "corso", trasmette, con modalità telematica e secondo le istruzioni impartite dal Servizio competente, l'attestazione cumulativa di avvenuta partecipazione al "corso" dei soggetti interessati indicando per ciascuno di essi cognome, nome e codice fiscale. Rilascia inoltre al soggetto partecipante l'attestato di partecipazione indicante il numero di crediti conseguiti per la specifica area formativa come individuata nella tabella sotto riportata.
4. Qualora uno o più crediti formativi siano stati maturati in altre regioni/province autonome, spetta alla regione/provincia autonoma che ha valutato e riconosciuto i crediti formativi, o per essa, agli enti di formazione accreditati ai quali sia stato demandato tale compito, attestare, per ciascun soggetto partecipante, la partecipazione al momento formativo per l'ottenimento del credito previsto.
5. I crediti formativi devono essere acquisiti nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione.
6. Il numero minimo di crediti da conseguire obbligatoriamente per ciascuna area formativa sono individuati nella sottostante tabella 1.

**Tabella n. 1: Argomenti e numero minimo di crediti da conseguire per area formativa**

	<b>AREA FORMATIVA</b>	<b>ARGOMENTI</b> I contenuti sottoriportati sono indicativi: gli argomenti sono comunque esclusivamente quelli previsti nell'all. 1 del D.M. 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)	<b>N° minimo di crediti da conseguire per area</b>
<b>I</b>	<b>Quadro normativo</b>	Aggiornamenti della normativa vigente con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>– contenuti del Piano d'azione nazionale;</li><li>– aggiornamenti sulle norme di utilizzo dei prodotti fitosanitari e sulla compilazione del registro dei trattamenti;</li><li>– conoscenza degli agenti e dei sintomi delle patologie da quarantena e delle nuove emergenze fitosanitarie e relative lotte obbligatorie;</li></ul>	2
<b>II</b>	<b>Tutela della salute umana</b>	Aggiornamenti in tema di salute umana con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>– rischi e rimedi per la salute dell'operatore, dei consumatori, dei gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;</li><li>– corretta manipolazione dei PF ed utilizzo dei DPI;</li><li>– valutazione comparativa dei PF, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei PF che presentano minori rischi per la salute umana.</li></ul>	2
<b>III</b>	<b>Tutela dell'ambiente</b>	Aggiornamenti in tema di tutela dell'ambiente con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>– misure per la riduzione dei rischi per gli organismi non bersaglio e l'ambiente;</li><li>– rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei PF e relative misure di mitigazione;</li><li>– conoscenza di nuovi PF e tecniche innovative a minore impatto ambientale;</li><li>– gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, e delle attrezzature per l'applicazione dei PF;</li><li>– corretta manipolazione dei PF, gestione dei rifiuti, smaltimento dei PF e dei relativi contenitori.</li></ul>	2
<b>IV</b>	<b>Strategie e tecniche di difesa</b>	Aggiornamenti in tema di difesa integrata e produzione biologica con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>– modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e dei servizi regionali o provinciali a supporto della difesa integrata e biologica;</li><li>– nuove strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive, nonché principi di agricoltura biologica;</li><li>– aggiornamento sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata con particolare riguardo alle principali avversità presenti sul territorio provinciale.</li></ul>	2